



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio ed Urbanistica

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 17 del 22.05.2025

INDICE

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPETENZE

<i>Art. 1 – Oggetto</i>	3
<i>Art. 2 – Funzioni della Commissione</i>	3
<i>Art. 3 – Composizione della Commissione</i>	4
<i>Art. 4 – Segretario della Commissione</i>	5

CAPO II

ATTIVITÀ

<i>Art. 5 – Attività della Commissione</i>	5
<i>Art. 6 – Modulistica</i>	5
<i>Art. 7 – Istanza di parte e funzionamento della Commissione</i>	6

CAPO III

ONERI FINANZIARI

<i>Art. 8 – Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione</i>	7
<i>Art. 9 – Trattamento economico</i>	8

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

<i>Art. 10 – Disposizioni transitorie</i>	8
<i>Art. 11 – Entrata in vigore</i>	9

CAPO I
ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art. 1

Oggetto

1. Il Presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 15.8 della L.R. 7/2010;
2. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e in riferimento all'art. 41 del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sulle espropriazioni" e ss.mm., di seguito "**Testo Unico**", e di seguito alle disposizioni legislative e regolamentari sulle espropriazioni emanate dalla Regione Abruzzo, di cui all'art. 24 della L.R. 24/2024 e all'art.15 della L.R. 7/2010, la Provincia dell'Aquila istituisce la "Commissione Provinciale Espropri", denominata di seguito "**Commissione**";
3. La Commissione è istituita con Decreto del Presidente della Provincia, il quale provvede alla nomina dei singoli componenti;
4. La Commissione ha sede presso l'Amministrazione Provinciale, e si avvale delle strutture dell'ente;

Art. 2

Funzioni della Commissione

Il presente articolo non è fonte normativa, ma ricognitiva della normativa vigente (Testo Unico e art. 15.7 della L.R. 7/2010);

La Commissione:

1. Determina, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41.4 del Testo Unico;
2. Esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e prima di emanare il decreto di esproprio ai sensi all'art. 20.3 del Testo Unico, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
3. Determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata come disposto all'art. 21.15 del Testo Unico;
4. Su richiesta dell'autorità espropriante, determina l'indennità nel caso di cui all'art. 22.5 del Testo Unico;
5. In caso di mancato accordo tra le parti, e su istanza espressa di chi vi abbia interesse, determina l'indennità nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, come previsto all'art. 50.2 del Testo Unico;
6. In caso di mancato accordo tra le parti e su istanza espressa di chi vi abbia interesse, determina il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del Testo Unico.

Art. 3

Composizione della Commissione

I commi 1 e 2 del presente articolo non sono fonte normativa, ma ricognitiva della normativa vigente (art. 15 della L.R. 7/2010);

1. La Commissione è composta:
 - a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Dirigente competente dell'Agencia del Territorio (ora Agencia delle Entrate), o suo delegato;
 - c) dal Dirigente competente del Genio Civile Regionale o suo delegato;
 - d) dal Presidente dell'ATER, o suo delegato;
 - e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - g) da un componente designato dall'ANCI;
 - h) da un componente designato dall'UPI.
2. La Commissione resta in carica cinque anni e i membri esperti di cui al comma 1, lettere e), f) non possono essere rinominati;
3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dei membri di cui al comma 1, lettere e), f) è causa di decadenza; il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per l'emanazione del provvedimento di decadenza con relativa sostituzione. Analogamente si procede in caso di revoca, dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente;
4. Non trattandosi di collegio perfetto, qualora si configurino conflitti d'interesse, è obbligatoria l'astensione dalla votazione da parte dei membri in conflitto;
5. In caso di dubbi sull'effettiva sussistenza di conflitti di interesse decide il Dirigente del competente Settore provinciale;
6. Per i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), non è previsto alcun compenso;
7. Per i componenti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) si rimanda all'art.9 per la disciplina dei compensi;
8. La scadenza, ordinaria o anticipata, del mandato del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia, non sono causa di decadenza della Commissione.

Art. 4

Segretario della Commissione

1. Con lo stesso decreto di cui all'art. 1.3, il Presidente della Provincia nomina il Segretario della Commissione, individuato tra i dipendenti della Provincia stessa;
2. La Commissione si avvale del Segretario per tutte le sue attività;
3. Il Segretario cura la custodia, l'archiviazione documentale delle pratiche e la tenuta dei verbali della Commissione.

CAPO II

ATTIVITÀ

Art. 5

Attività della Commissione

Il comma 2 e il comma 3 del presente articolo non sono fonte normativa, ma ricognitiva della normativa vigente (art. 21.15 e art. 22.5 del Testo Unico);

1. Il documento finale sul valore agricolo medio annuale di cui all'art. 2.1 è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.);
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità di espropriazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
3. Il termine è ridotto a 30 giorni per la determinazione dell'indennità nel caso di cui all'art. 22.5 del Testo Unico;
4. I termini per la definizione dei procedimenti decorrono dalla data di ricevimento della domanda e possono essere interrotti, per una sola volta, qualora la documentazione prodotta non sia sufficiente per l'avvio delle operazioni;
5. Le informazioni e/o i documenti integrativi richiesti dalla Commissione devono pervenire alla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
6. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 giorni, il procedimento viene concluso con l'archiviazione, fatta salva la possibilità per l'istante di avviarne uno nuovo;

Art. 6

Modulistica

1. La Commissione provvede ad adottare apposita modulistica per le istanze da formulare, contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini della procedibilità delle stesse;
2. La Commissione provvede ad adottare apposita modulistica in tema di conflitto di interessi.

Art. 7

Istanza di parte e funzionamento della Commissione

Il comma 5 del presente articolo non è fonte normativa, ma ricognitiva della normativa vigente (art. 15.4 della L.R. 7/2010);

1. Ogni istanza di parte deve essere prodotta via pec all'indirizzo ufficiale della Provincia; è ammesso l'utilizzo di strumenti diversi nel solo caso di definitiva sostituzione dello strumento della pec a livello normativo, con diverso *standard europeo registered electronic mail* (clausola di ultra-attività);
2. Per ogni istanza ricevuta si procede, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale della Provincia, come appresso:
 - a) il competente Servizio della Provincia effettua una verifica di procedibilità dell'istanza sulla documentazione pervenuta;
 - b) valutato procedibile il compiego prodotto, il Presidente della Commissione, a suo insindacabile giudizio, assegna e consegna i singoli fascicoli ai componenti esperti di cui all'art. 3.1, lettere e), f), con il criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità degli stessi;
 - c) ricevuti i fascicoli, i componenti procedono con l'istruttoria tecnica;
3. Conclusa l'istruttoria, la Commissione è convocata dal suo Presidente tramite la Segreteria, almeno 7 giorni solari prima della data stabilita per la seduta, mediante pec o altra forma di comunicazione come indicato al comma 1, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e la documentazione relativa a ciascuna istanza;
4. Nel caso di due o più istanze da processare nel medesimo periodo, è preferibile che la convocazione di cui al comma precedente contempli tutte le istanze pendenti;
5. Per gli effetti dell'art. 15.4 della L.R. 7/2010, la Commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
6. Le deliberazioni sono adottate con voto palese;
7. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può aggiornare la riunione anche con procedura d'urgenza. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta, con le stesse modalità di cui al comma 4;
8. La Commissione si riserva la facoltà di invitare alle sedute l'istante e/o interessati e contro interessati (e.g. autorità espropriante, destinatari dei provvedimenti ablativi); in tal caso, è rimessa al Presidente della Commissione l'ammissione in seduta degli intervenuti;
9. La Commissione decide in ordine all'utilizzazione delle risorse, umane e strumentali, destinate al suo funzionamento;

CAPO III
ONERI FINANZIARI
Art. 8

Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione

1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione, nonché ai compensi che spettano ai commissari di cui all'art. 3.1 lettere e), f), g), h), si fa fronte con le somme stanziare su apposito capitolo di bilancio, poste a carico di:
 - a) Provincia, per le incombenze di cui all'art. 41.4 del Testo Unico;
 - b) Autorità espropriante richiedente, per le incombenze di cui all'art. 20.3, art. 21.15 e art. 22.5 del Testo Unico;
 - c) Soggetto richiedente, per le incombenze di cui all'art. 48 e all'art. 50 del Testo Unico;
2. In relazione al punto b) del comma 1, è previsto il versamento, a carico dell'autorità espropriante, di una somma occorrente a sostenere le spese, composta da due voci come appresso indicato:
 - a) un importo di 200 € per diritti di segreteria da versare *una tantum* contestualmente alla domanda;
 - b) costi istruttori, che saranno richiesti all'autorità espropriante prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, in base al numero di particelle o porzioni di particelle trattate:
 - fino a 5: 500 €
 - tra 6 e 20: 1.000 €
 - tra 21 e 50: 1.500 €
 - superiore a 50: 3.000 €
3. In relazione al punto c) del comma 1, è previsto il versamento, a carico del richiedente, di una somma occorrente a sostenere le spese composta da due voci come appresso indicato:
 - a) un importo di 200 € per diritti di segreteria da versare *una tantum* contestualmente alla domanda;
 - b) costi istruttori, che saranno richiesti al soggetto interessato prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati:
 - per valori stimati fino a 10.000 € → 500 €
 - per valori stimati superiori a 10.000 € e fino a 20.000 € → 500 € + 2,5 % del valore stimato eccedente i 10.000 €
 - per valori stimati superiori a 20.000 € e fino a 50.000 € → 750 € + 2 % del valore stimato eccedente i 20.000 €

- per valori stimati superiori a 50.000 € e fino a € 100.000 € → 1.350 € + 1.5 % del valore stimato eccedente i 50.000 €
 - per valori stimati superiori i 100.000 € → 2.100 € + 1 % del valore stimato eccedente i 100.000 €
4. Le somme di cui ai precedenti commi sono vincolate al pagamento dei compensi per i commissari di cui all'art. 3.1, lettere e), f), g), h) e alle spese strumentali al funzionamento della Commissione;
 5. La trasmissione all'istante del provvedimento finale è subordinata all'esibizione della ricevuta di pagamento delle somme richieste di cui ai commi 2 e 3;
 6. Sono esentati dai pagamenti di cui al presente articolo gli organi istanti della Provincia dell'Aquila.

Art. 9

Trattamento economico

1. Per i componenti di cui all'art. 3.1, lettere e), f) è corrisposto un compenso di 75 € per ogni seduta effettivamente svolta, oltre oneri e accessori come per legge;
2. Per i componenti di cui all'art. 3.1, lettere g), h) è corrisposto un compenso come al comma 1 solo qualora il componente nominato non sia incardinato nell'organico rispettivamente di ANCI e di UPI né presti il suo servizio in Commissione nella veste di dipendente di una pubblica amministrazione;
3. Per il Segretario di cui all'art. 4 non è previsto alcun compenso;
4. La Provincia provvede ai pagamenti ai componenti della Commissione con cadenza semestrale, previa emissione di apposito certificato di pagamento da parte del Presidente della Commissione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e alla L.R. 7/2010 e loro modifiche e integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel d.lgs. 267/2000 e le disposizioni di cui alla L. 241/1990;
2. Il presente regolamento e i suoi atti deliberativi di approvazione sono comunicati alla Regione Abruzzo e pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale regionale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di legge, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia;
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato espressamente il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 83 del 21.12.2010;
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è revocata ogni disposizione regolamentare della Provincia dell'Aquila in contrasto con quanto in esso disciplinato.